

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 34/2011

Magadino, 15 novembre 2011
Risoluzione municipale no. 1556/2011

Approvazione del nuovo Regolamento sulle prestazioni in ambito sociale

Egregio Signor Presidente,
Egredi Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione, per discussione e approvazione, il **Regolamento sulle prestazioni in ambito sociale**, che ha lo scopo di disciplinare le condizioni per accedere a un aiuto sociale da parte dei residenti/domiciliati, le modalità e i limiti per ottenerlo.

Il Municipio considera importante qualificare l'azione del nuovo Comune anche sul fronte dell'impegno sociale, nel segno di una concreta solidarietà fra cittadini. Così agendo recupera, se pur in modo diverso, prassi conosciute e consolidate in alcuni dei Comuni aggregati (Vira e San Nazzaro) e cerca di interpretare le aspettative della popolazione.

Importante, a mente dello scrivente Municipio, è che l'aiuto sociale sia accessibile secondo criteri di base chiari, che garantiscano innanzitutto un aiuto **mirato**, vale a dire un aiuto concesso a chi ne ha effettivamente bisogno e non distribuito a inaffiatto.

Il sostegno deve avere poi carattere **temporaneo** (art. 1 e 2). La sua concessione non deve essere un fatto acquisito, ma avere una finalità di **prevenzione e di intervento urgente**.

Si tratta in sostanza di evitare, per quanto possibile, che il beneficiario dell'aiuto sociale comunale cada in una situazione di dipendenza economica duratura che giustifica poi il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente (art. 2).

Per evitare abusi, ma anche disparità di trattamento, il Municipio propone un Regolamento assai preciso nel definire gli ambiti di intervento, le condizioni d'ottenimento e per quali importi può essere fatta richiesta di un aiuto in materia sociale. Il Municipio non intende soltanto porre basi legali chiare, ma agire anche di conseguenza, esaminando in modo rigoroso le domande d'aiuto sociale che gli saranno presentate.

Nell'elaborazione del Regolamento, il Municipio e il competente Dicastero comunale si sono avvalsi della fattiva collaborazione della Commissione sociale comunale, che ha discusso nel dettaglio il progetto di Regolamento e le sue modalità di applicazione. Il Municipio tiene qui a ringraziare i membri per l'apprezzato lavoro.

Prima di concludere reputiamo utile dare qualche indicazione d'ordine finanziario. E' innanzitutto importante sottolineare che l'entità globale degli aiuti sociali concessi dal Comune dovrà sottostare al controllo del Legislativo, dal momento che l'importo corrispettivo sarà incluso annualmente nel preventivo del Comune (art. 1).

Difficile quantificare in modo preciso l'esborso che il Regolamento determinerà; in base alle prime valutazioni e alle stime, si ipotizza, per il primo anno, una spesa di gestione di ca. CHF 100'000.00.

Commento di alcuni articoli del Regolamento

Art. 6 Unità di riferimento, redditi e spese computabili, limiti di reddito

Il **reddito computabile** fa di principio riferimento ai redditi elencati dall'art. 6 LAPS. Per quanto concerne la **sostanza netta computabile** (da aggiungere ai redditi), essa fa tuttavia riferimento a quanto disposto dall'art. 22 lett. a punto 2 LAS, ciò per garantire un metro di giudizio univoco nel trattamento dei casi di famiglie con figli, famiglie monoparentali, coppie senza figli, unioni registrate e persone sole. L'art. 22 lett. a punto 2 LAS prevede:

"... la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera:

CHF 100'000.00 - per l'abitazione primaria e per le altre forme di sostanza;

CHF 10'000.00 - per persona sola;

CHF 20'000.00 - per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune);

CHF 2'000.00 - per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile ...".

Le parti di **sostanza** (netta) alle quali il richiedente ha **rinunciato** (oppure donato oppure liquidato, per esempio il proprio capitale previdenziale) nei 5 anni precedenti la richiesta fanno parte del reddito computabile, con una diminuzione scalare dell'importo della sostanza da conteggiare a cui si è rinunciato di CHF 10'000.00 dall'anno successivo all'avvenuta rinuncia. Il limite dei 5 anni è in linea con i dettami dell'art. 3a cpv. 1 del Regolamento d'applicazione LAPS, mentre la diminuzione scalare proposta è in accordo con lo stesso Regolamento (3a cpv. 2 LAPS) e con la legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (PC AVAS-AI).

La **spesa computabile** fa di principio riferimento alle spese vincolate elencate dall'art. 8 LAPS e alla spesa per l'alloggio dell'art. 9 LAPS. In generale la spesa computabile è composta dagli oneri sociali usuali pagati (contributi AVS-AI-IPG, AD, AF, INP, contributi LPP, ecc.) e dai premi ordinari per l'assicurazione malattia. Per questi ultimi, come pure per le spese per l'alloggio, valgono in ogni caso i massimali stabiliti annualmente in relazione agli articoli 8 cpv. 1 lett. g e 9 LAPS.

I **limiti di reddito** per l'intervento delle prestazioni comunali in ambito sociale o, meglio, i valori soglia del reddito disponibile residuale (reddito computabile meno spesa computabile) sono pari a quelli stabiliti annualmente dal Cantone sulla base dell'art. 10 cpv. 2 e 3 LAPS che recita:

"... 1. La soglia d'intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola;

b) per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola;

c) per la seconda e la terza persona supplementare dell'unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per il primo figlio;

d) per la quarta e quinta persona supplementare dell'unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per il terzo figlio;

e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell'unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per il quinto figlio.

2. Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI si intende:

a) CHF 16 540.00 con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) CHF 8 270.00 con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) CHF 8 680.00 con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) CHF 5 787.00 con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) CHF 2 893.00 con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. e).1).

3. I limiti dell'art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e nella misura dell'incremento deciso dall'autorità federale per le prestazioni complementari all'AVS/AI ...".

Art. 12 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

Tra gli eventi straordinari e altri bisogni puntuali si possono citare quali esempi (lista non esaustiva):

- telesoccorso per anziani;
- eventuali spese accessorie / conguagli relativi agli affitti;
- danni causati da eventi naturali o catastrofi;
- eventuale utilizzo dei necessari mezzi di soccorso - es. ambulanza, elicottero-;
- sussidi per spese di viaggio e abbonamenti per mezzi pubblici;
- ecc.

L'intervento a copertura delle spese di un eventuale abbonamento Arcobaleno per famiglie in condizioni economiche particolarmente disagiate, ipotizzabile dal presente articolo, è da intendersi come un intervento in situazioni di rigore.

Un eventuale contributo per l'abbonamento Arcobaleno non rientra tra le prestazioni di questo Regolamento, esulando dagli scopi primari che si intendono perseguire.

Art. 14 Domanda

La domanda per ottenere le prestazioni sociali comunali, previste dal presente Regolamento, deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, per il tramite della Cancelleria comunale. Le ragioni di questa procedura risiedono in indubbi vantaggi relativi alla celerità e alla semplicità, come pure di vicinanza all'utenza.

Si ritiene che tutti i passi della procedura di richiesta possano essere centralizzati presso la Cancelleria per ragioni di praticità.

Il presente Regolamento si occupa dei casi di natura urgente, temporanea e di indigenza; per situazione durature si continuerà a far capo ai preposti servizi cantonali.

Sulla scorta delle esperienze maturate e delle effettive richieste, in seguito, sarà valutata l'introduzione di una nuova figura professionale specifica (operatore sociale).

La bozza del **Regolamento sulle prestazioni in ambito sociale** è fornita quale allegato ed è parte integrante del Messaggio, discusso in data 15 novembre 2011 e approvato dal Municipio con risoluzione No. 1556/2011.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si invita il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE

- 1. E' approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, articolo per articolo e nel suo insieme.**
- 2. Il Regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte della Sezione Enti locali; ogni precedente disposizione è abrogata.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codioli